



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO ISTITUTIVO
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE
FORMALITA' DI TRASCRIZIONE
ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI
VEICOLI RICHIESTE
AL P.R.A. EX ART. 56
DEL DECRETO LEGISLATIVO
15 DICEMBRE 1997, N. 446
(I.P.T.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43/13.12.2017

In vigore dal 1° gennaio 2018

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Principi generali – Istituzione dell’imposta.....	3
Art. 2 - Presupposti dell’imposta e soggetti passivi.....	3
TITOLO II- MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA	4
Art. 3 - Misura dell’imposta	4
Art. 4 - Agevolazioni ed esenzioni.....	4
Art. 5 - Controlli sulle agevolazioni ed esenzioni.....	6
Art. 6 - Modalità e termini di versamento	6
Art. 7 – Importi di modico valore	6
TITOLO III- MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMPOSTA.....	7
Art. 8 - Funzionario Responsabile.....	7
Art. 9 - Modalità di affidamento della gestione dell’imposta.....	7
Art. 10 -Versamenti e obblighi del soggetto incaricato della gestione dell’imposta.....	7
Art. 11 - Compensi al soggetto incaricato della gestione dell’imposta.....	8
Art. 12 - Controlli sull’attività del soggetto incaricato della gestione dell’imposta	8
Art. 13 - Ripresentazione di richiesta di formalità.....	8
Art. 14 - Fornitura di dati, statistiche ed elaborati.....	9
TITOLO IV - RIMBORSI-RECUPERI.....	9
Art. 15 -Rimborsi.....	9
Art. 16- Sanzioni.....	10
Art. 17 - Ravvedimento operoso.....	10
Art. 18 -Diritto di interpello	10
Art. 19 - Inizio delle procedure di recupero.....	12
Art. 20- Avvisi di Accertamento	12
Art. 21 - Riscossione coattiva e termini di decadenza.....	13
Art. 22 - Contenzioso	14
Art. 23 - Autotutela della P.A.....	14
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALE.....	14
Art. 24 - Norme abrogate.....	14
Art. 25 - Norme finali.....	14

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali – Istituzione dell'imposta

1. In attuazione al disposto dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nell'ambito territoriale della Provincia di Livorno, ai sensi della vigente normativa.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) che ha competenza sul territorio provinciale;
2. L'imposta è dovuta, sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia ed è dovuta al momento della richiesta .
3. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
4. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - l'acquirente del veicolo ai sensi degli art. 93 e 94 del D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
 - il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, trascrizione o l'annotazione presso il PRA.
5. Nel caso di locazione finanziaria , ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 285/92, il soggetto passivo è il locatario del veicolo, l'oggetto dell'imposta è l'annotazione, la destinazione del gettito va alla provincia ove ha sede legale o residenza il locatario¹. Qualora la formalità di prima iscrizione o di trascrizione dell'acquisto del veicolo da parte della società di leasing sia contestuale all'annotazione del leasing (in favore del locatario) l'imposta è dovuta solo su quest'ultima formalità.
6. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel PRA può richiedere, presso l'ufficio del PRA, la registrazione del trasferimento di proprietà presentando copia del documento di identità o di riconoscimento del soggetto acquirente ovvero di certificazione anagrafica ai sensi dell'art. 11 del DM n. 514 del 02/10/1992. Il recupero dell'imposta, oltre alle sanzioni e agli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.
7. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 39, L. 449/97 ad eccezione delle richieste riguardanti motocicli d'epoca;

¹ Nota Mef di risposta alla società di autonoleggio e Leasing prot. 23970 del 31.10.2012

8. Sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta gli acquisti di veicoli da parte della Provincia di Livorno per i quali la provincia risulta essere contestualmente soggetto attivo e passivo dell'imposta.

TITOLO II

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Articolo 3 - Misura dell'imposta

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposite tariffe fissate con Decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 446/97.
2. Le misure delle tariffe stabilite dal suddetto Decreto del Ministero delle Finanze possono essere variate annualmente in misura percentuale fra il minimo previsto dal DM ed il massimo previsto dall'art. 56 comma 2 del D.Lgs. 446/97. Le variazioni tariffarie vengono effettuate con Decreto Presidenziale da approvarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed ai fini dell'approvazione del bilancio stesso (art. 54 e 56 D.Lgs. 446/97) e, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del medesimo Decreto non hanno effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma precedente, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
4. Le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario. L'aumento delle tariffe può essere effettuato solo in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio stesso. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo. (art. 54 comma 1 bis, D.Lgs. 446/97).
5. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica del decreto di approvazione delle tariffe al competente ufficio provinciale del PRA e al soggetto incaricato della gestione dell'imposta della riscossione per gli adempimenti di competenza (commi 3 e 4 art. 56 D.Lgs. 446/97).
6. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa (art. 56 del Decreto – acquisto da proprietario non intestatario).

Articolo 4 - Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'IPT le formalità aventi per oggetto:
 - a) Gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli adattati, intestati a soggetti portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie (Legge 27.12.1997 n. 449 – Art. 8 DM 435/1998);
 - b) Gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (Legge n. 388/2000 art. 30, comma 7);

- c) Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne facciano commercio (art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997);
 - d) Atti inerenti la cessione di mezzi di trasporto usati a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria (art. 56 c. 6 D.Lgs. 446/97 con riferimento ai contratti con termini di riscatto decorrenti dal 01 gennaio 2014)
 - e) le formalità aventi ad oggetto veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent'anni così come previsto dall'art. 63 comma 1 della Legge 342/2000 (come modificato dalla L. 190/2014), esclusi quelli adibiti ad uso professionale;
 - f) Gli atti ed i procedimenti di competenza del giudice di pace (art. 46 della Legge 21 novembre 1991 n. 374 – Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 49/E del 17.04.2000);
 - g) Gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e dalle loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine (art. 15 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 – Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 49/E del 17.04.2000);
 - h) Gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi (art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 - Circolare 49/e del 17.04.2000);
 - i) Gli atti di trasferimento effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali (art. 118 del D. Lgs. n. 267 del 2000);
 - j) Gli atti a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (IPAB) ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 207/01. L'esenzione si applica a condizione che l'Istituzione dichiari di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria;
 - k) Gli atti di cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009) ai sensi dell'art. 13 bis della L. 2/2009 di conversione con modificazioni del **decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185**;
 - l) Si applica inoltre qualsiasi altra esenzione prevista dalla Legge.
2. Si applica una agevolazione con riduzione ad un quarto (1/4) dell'IPT per le casistiche aventi per oggetto:
 - a) autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché siano adatti al trasporto di cose (art. 56 comma 6 del D.Lgs. 446/97);
 - b) rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili (art. 56 comma 6 del D.Lgs. 446/97);
 - c) si applica, inoltre, qualsiasi altra agevolazione prevista dalla Legge.
 3. Si applica una misura fissa pari a 50 euro (art. 3 comma 13 bis D.L. 185 del 29.11.2008 convertito in L. 2/2009) alle iscrizioni di ipoteche legali e convenzionali.
 4. La documentazione attestante il diritto all'esenzione o agevolazione dell'imposta deve essere presentata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
 5. Nel caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000) si deve utilizzare il modello predisposto dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

Articolo 5 - Controlli sulle agevolazioni ed esenzioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e a tale scopo possono essere utilizzati modelli appositamente predisposti.

Articolo 6 - Modalità e termini di versamento

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel PRA, nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto o, in mancanza, dell'evento a seguito del quale deve essere assolta la formalità.
3. Per le formalità relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti (art. 56 comma 8 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
4. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta rispetto ai termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 16 del presente Regolamento;
5. La sanzione di cui al comma che precede è soggetta alle riduzioni (ravvedimento operoso) di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
6. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del PRA gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta.

Le note presentate al PRA devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute.

Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non sia stata assolta l'IPT nelle misure comunicate dalla provincia al PRA ai sensi del comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.

Articolo 7 – Importi di modico valore

1. Come previsto dall'art. 19 del Regolamento delle Entrate, sono considerati crediti e debiti tributari di modesto ammontare, ai sensi dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 tutti quelli di importo fino a 12 euro relativi a:
 - riscossione;
 - accertamento e iscrizione a ruolo per ciascun credito comprensivo di sanzioni ed interessi e per ogni periodo di imposta;

- rimborsi.

TITOLO III

MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Articolo 8 - Funzionario Responsabile

1. La funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta provinciale di Trascrizione sono attribuiti al Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie.
Il predetto sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Pone altresì il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'Imposta Provinciale di Trascrizione ed effettua le ispezioni e i controlli presso il Soggetto incaricato della gestione dell'imposta o nomina suoi delegati.

Articolo 9 - Modalità di affidamento della gestione dell'imposta

1. La gestione dell'I.P.T. (liquidazione, riscossione e contabilizzazione, i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'imposta) può essere gestita con le seguenti modalità previste dall'articolo 56 c. 4 del D.Lgs. 446/97:
 - a) direttamente dalla provincia;
 - b) mediante affidamento a soggetti terzi nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
 - c) mediante affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso gestore del pubblico registro automobilistico ACI. Tale affidamento ha carattere residuale ed è effettuato tramite apposita convenzione.

Articolo 10 -Versamenti e obblighi del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito, deve essere versato dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta alla tesoreria della Provincia entro il quinto giorno lavorativo successivo. In caso di ritardo nel versamento, sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.
2. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad assicurare mensilmente alla provincia nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento, in modalità elettronica o tramite tabulato cartaceo, i dati giornalieri degli incassi, il titolo della riscossione, l'eventuale compenso trattenuto in relazione al servizio svolto, gli estremi dei versamenti presso il Tesoriere provinciale e quelli dei rimborsi effettuati.
3. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio finanziario, il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante, contenente gli stessi dati sopra indicati suddivisi per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse.
4. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, deve presentare alla Provincia stessa appositi riepiloghi mensili ed annuali.

5. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti avverrà preferibilmente in via telematica a mezzo PEC o indirizzi di posta elettronica concordati tra la Provincia ed il soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
7. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, per ciascuna operazione effettuata, provvede all'annotazione in apposito registro progressivo del dettaglio dei tributi riscossi o rimborsati. L'annotazione deve evidenziare l'ammontare del tributo, la causale, la formalità cui si riferisce, i compensi spettanti e trattenuti dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta, la descrizione degli eventuali rimborsi effettuati.

Articolo 11 - Compensi al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, per l'attività di gestione, compete il compenso convenuto tra le parti.
2. Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 marzo 2013 (art. 1 comma 3), non sono più dovuti all'Automobile Club d'Italia i corrispettivi convenzionalmente stabiliti per la gestione dell'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità del pubblico registro automobilistico da parte delle Province.

Articolo 12 - Controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. La provincia effettuerà, almeno una volta all'anno, i seguenti controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta:
 - corretto riversamento dell'imposta nei tempi previsti dal contratto o dalla convenzione;
 - verifica della idonea documentazione presentata per il corretto assolvimento dell'imposta;
 - verifiche di cassa e delle riscossioni presso il soggetto incaricato della gestione dell'imposta entro 5 anni dalla data di riscossione dell'imposta.
2. In attuazione del precedente comma, i controlli potranno essere effettuati anche presso la sede del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

Articolo 13 - Ripresentazione di richiesta di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Nel caso in cui la ripresentazione, a seguito di rifiuto per insufficiente versamento, avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del presente regolamento, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste di cui all'art. 8.

Articolo 14 - Fornitura di dati, statistiche ed elaborati

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costruire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA previsto dall'art. 56, quarto comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. A tale riguardo il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware, a fornire lo stesso software all'Amministrazione provinciale per la consultazione dei dati contabili.
2. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per l'amministrazione provinciale.
3. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica, di cui l'Amministrazione Provinciale abbia interesse, specificati in apposita convenzione.

TITOLO IV RIMBORSI-RECUPERI

Articolo 15 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, ai sensi delle norme di legge vigenti, dal contribuente alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta entro cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (art. 1 comma 164 della L. 296/2006).
2. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
3. I rimborsi possono riguardare :
 - richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA che non vengono più ripresentate;
 - versamenti in eccesso o non dovuti.
4. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengano più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere presentata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata. Copia dell'istanza va inoltrata al P.R.A. per gli adempimenti di competenza e le conseguenti annotazioni sul registro progressivo. L'istanza di rimborso per le somme indebitamente versate può essere presentata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
5. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta della riscossione ad effettuare il rimborso stesso. In quest'ultimo caso, il soggetto indica sull'istanza gli estremi del versamento e conserva ai propri atti le quietanze delle somme rimborsate.
6. Il rimborso è effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 16 - Sanzioni

1. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta rispetto ai termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97, che è pari al 30% dell'importo non versato, da corrispondere contestualmente al versamento del tributo secondo quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. 473/97 che disciplina le norme applicabili alle violazioni di norme in materia di tributi locali.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.lgs. 472/97, nel caso di reiterati comportamenti elusivi, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione di imposta. Per altre violazioni si intendono violazioni delle stesse disposizioni in materia di IPT o disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
3. In caso di mancato pagamento dell'imposta entro i termini di legge, si applicano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 del codice civile.
4. Gli interessi sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e con maturazione giorno per giorno.
5. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Articolo 17 - Ravvedimento operoso

1. Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in via spontanea, prima che le stesse siano state constatate o iniziate ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, con il versamento di sanzioni ridotte il cui ammontare varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazione commessa.
Ai fini della regolarizzazione devono essere contestualmente pagati l'imposta non versata, gli interessi moratori e la sanzione ridotta.
2. La riduzione della sanzione si applica nelle misure stabilite dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 472/97 coordinato con il D.Lgs. 471/97.

Articolo 18 - Diritto di interpello

1. Ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000 e del D.M. 209 del 26.04.2001, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Funzionario Responsabile della Provincia circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione dell'IPT a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione che disciplina l'imposta.
L'istanza deve avere carattere preventivo, ossia deve essere presentata prima che il contribuente dia attuazione alla norma oggetto dell'interpello nelle modalità dallo stesso eventualmente proposte;
2. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni della Provincia;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante;
- e) l'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti per una rapida comunicazione da parte della Provincia.

In caso di inammissibilità, la Provincia risponde in modo standardizzato ricordando al contribuente le modalità e le circostanze necessarie affinché l'istanza possa essere presentata.

La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito in tal senso da parte dell'ufficio.

All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso della provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini dell'individuazione e della quantificazione della fattispecie prospettata.

La Provincia potrà chiedere una sola volta al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. I termini per la notificazione della risposta da parte della Provincia decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

3. L'istanza di interpello può essere presentata, in carta libera, al Funzionario Responsabile della Provincia mediante:
 - consegna a mano;
 - spedizione tramite servizio postale, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
 - a mezzo pec

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione nei termini di prescrizione.

4. La risposta della Provincia, scritta e motivata, dovrà essere comunicata all'interessato entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello. Decorso tale termine senza una risposta esplicita da parte della Provincia, opera l'istituto del silenzio assenso, solo nel caso in cui l'interpellante abbia proposto la soluzione interpretativa. In forza di tale istituto si ha l'implicita adesione degli uffici alla soluzione prospettata dal contribuente. Il termine di 120 giorni decorre dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'ufficio; nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è regolarizzata o dalla data in cui l'ufficio richiedente riceve la documentazione integrativa.
5. La risposta sarà comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario all'uopo indicato nell'istanza, o a mezzo pec qualora l'istanza sia stata presentata facendo ricorso a tale strumento.

Limitatamente alla questione oggetto dell'interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta entro i termini previsti dai commi precedenti.

6. Limitatamente alle istanze che soddisfano i requisiti di cui ai precedenti punti, la risposta o l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso hanno efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello fatto salvo il caso in cui sopravvenga una successiva risposta rettificata.
7. Sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta data dall'ufficio, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è fondato il silenzio assenso.
8. La Provincia ha la possibilità di rettificare la risposta data in precedenza, in forma esplicita o implicita, al contribuente. La risposta rettificata esplica i suoi effetti solo con riferimento ai comportamenti tenuti dal contribuente dopo che la risposta medesima gli sia stata resa nota. In merito alla risposta fornita in precedenza, se il contribuente non ha ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto dell'interpello, l'ufficio è legittimato a recuperare le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni.

Se il contribuente ha già posto in essere il comportamento specifico, prospettato o intrapreso iniziative finalizzate in modo non equivoco all'attuazione dello stesso, uniformandosi alla soluzione interpretativa condivisa dall'ufficio, nulla può essergli contestato ed eventuali atti amministrativi emanati in difformità della prima risposta ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, sono nulli.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 11 della Legge 27.07.00 n. 212.

Articolo 19 - Inizio delle procedure di recupero

1. Le attività di recupero dell'imposta nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 471/97, D.Lgs. 472/97, D.Lgs. 473/97 e statuto del Contribuente L. n. 212/00, possono iniziare con una semplice istanza di intimazione al pagamento (preavviso di accertamento) anche a cura del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. Il termine per provvedere al versamento del dovuto (imposta, sanzioni, interessi) non può essere superiore a 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Articolo 20 - Avvisi di Accertamento

1. Esperita infruttuosamente l'attività di recupero di cui all'articolo precedente, si procede alla predisposizione degli avvisi di accertamento.
2. Il termine per provvedere al versamento del dovuto (imposta, sanzioni, interessi) non può essere superiore a 60 giorni dalla data di ricezione dell'avviso.

3. L'attività connessa al recupero delle differenze d'imposta, nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, è svolta in base alla normativa vigente:
 - a) D. Lgs. 471/97, D. Lgs. 472/97, D. Lgs. 473/97;
 - b) L. 212/2000 - Statuto del contribuente;
 - c) Regolamento in materia di entrate provinciali;
4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) devono:
 - a) essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - b) se la motivazione fa riferimento ad atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, contenere tali atti in allegato, salvo che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale;
5. Gli avvisi devono contenere, altresì l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notifica;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sedi di autotutela; delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - d) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Gli avvisi sono sottoscritti, anche con firma a stampa o elettronica, dal Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie.

Articolo 21 - Riscossione coattiva e termini di decadenza

1. Decorsi i termini di cui al comma 2 del precedente articolo, la Provincia procede alla riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarizzato il pagamento delle somme richieste con avviso di accertamento di cui al precedente articolo.
2. La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal DPR 602/1973 tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 46/1999 e dal D.Lgs n. 112/99 se affidata ai concessionari del servizio della riscossione dei tributi, oppure con la procedura di cui Regio Decreto n. 639/1910 mediante ingiunzione se svolta in proprio.
3. La vigente normativa prevede, pena la decadenza, la notifica al contribuente:
 - degli avvisi di accertamento (in rettifica o d'ufficio) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento dell'imposta provinciale di trascrizione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato;
 - della contestazione o dell'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie a norma degli art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento dell'imposta provinciale di trascrizione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.;
 - del titolo esecutivo nel caso di riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 22 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del D.Lgs. 546/92.

Articolo 23 - Autotutela della P.A.

1. Nel caso di atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, la Provincia si avvarrà del potere di annullamento di ufficio o di revoca degli atti. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Norme abrogate

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 911 del 16.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 25 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel titolo III del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche.